



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 133 DEL 11.08.2017

OGGETTO: Ricorso ai sensi dell'art. 21 – bis della legge n. 287 del 1990, dinanzi al Tar di Catania, proposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **Undici** del mese di **Agosto** ore **12,15** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

P A

1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO		A
2	GIARDINA	CARMELO	VICE-SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE		A
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Vice Sindaco Carmelo Giardina** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso ai sensi dell'art. 21 – bis della legge n. 287 del 1990, dinanzi al Tar di Catania, proposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale, nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Gentile Salvatore con studio legale in S. Teresa di Riva.
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 147 DEL 11-08-2017

Oggetto:	Ricorso ai sensi dell'art. 21-bis della legge n. 287 del 1990, dinanzi al Tar di Catania, proposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto il ricorso ai sensi dell'art. 21 -bis della Legge n. 287 del 1990 proposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in persona del Presidente p.t. Legale rappresentante, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dinanzi al Tar di Catania, pervenuto a questo Ente in data 04.08.2017 Prot.n. 17792, per l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 6 del 06.03.2017, con vittoria di spese; (ALL. 1)

Che, con nota prot. n. 17952 del 08.08.2017, copia del ricorso in questione è stato trasmesso al Responsabile del V^ Settore, all'Assessore al Contenzioso ed al Sindaco, al fine di ricevere le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

Che con nota Prot.n. 18191 del 09.08.2017 il Responsabile del V^ Settore, indica la necessità di resistere in giudizio avverso il suddetto ricorso;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Visto l'allegato schema di disciplinare (ALL. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 272 del 28.02.2017 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Vista la delibera C.C. n. 32 del 10.07.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.806,40, compreso Iva, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

- 1) Autorizzare** la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso ai sensi dell'art. 21 -bis della Legge n. 287 del 1990, dinanzi al Tar di Catania proposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in persona del Presidente p.t. Legale rappresentante, di cui meglio in premessa ;
- 2) Nominare**, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;
- 3) Disporre** che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) **Prenotare** la spesa complessiva di €. 3.806,40 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2017/2018 , imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

5) **Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2017	2000	2017	2000
2018	1806,4	2018	1806,4
TOTALE	3806,4	TOTALE	3806,4

6) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;


7) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

8) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

9) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

10) **trasmettere** copia al Responsabile del V^ Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo


11-08-2017



Il Proponente



**DOMENICO
MAIMONE** Firmato digitalmente da
DOMENICO MAIMONE
Data: 2017.08.03
13:32:48 +02'00'

V. Sett
Cantieri

AU-1

COMUNE DI GIARDINI NAXOS	
DATA	04 AGO. 2017
Protocollo N.	17792

Avvocatura dello Stato
Ufficio Distrettuale di Catania
Via Vecchia Ognina 149 – 95129 Catania
Fax 095-7221336 - Cod. Fisc. 800 1413 0878
ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it
Cont 3722/17 Mm

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA**

RICORSO

ricorso ai sensi dell'art. 21-bis della legge n. 287 del 1990

nell'interesse dell'Autorità **Garante della Concorrenza e del Mercato** (cf. 97076950589), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (c.f. 80014130878) presso i cui uffici in Catania, in via Vecchia Ognina n. 149, è domiciliata (fax 095/7221336; p.e.c. *ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it*)

contro

- *il Comune di Giardini Naxos*, (c.f. 00343940839), in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t, sig. Pancrazio Lo Turco, con sede in Giardini Naxos (ME), Palazzo di Città, Piazza Municipio n. 5, pec *protocollogiardininaxos@pec.it*

contro

- *il Sindaco del Comune di Giardini Naxos, quale Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza*, (c.f. 00343940839), domiciliato per la carica presso la sede del Comune, Palazzo di Città, Piazza Municipio n. 5, in Giardini Naxos (ME), pec *protocollogiardininaxos@pec.it*

e nei confronti

dell'impresa individuale Calcagno Alessandro, (c.f. CLCLSN74D15L042Q; p.iva 03134520836; n. REA ME-216111) con sede in Taormina (ME), via Livia La Floresta 34, 98039 (Trappitello), pec *calcagnoalessandro@pec.it*

per l'annullamento

dell'**Ordinanza n. 6 del 6 marzo 2017**, recante "*Divieto esercizio abusivo dell'attività di taxi*", nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

FATTO

1. Il ricorso in esame trae origine da una **segnalazione (doc. 1)** che veniva trasmessa, ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge n. 287/90, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in **data 7 aprile 2017** con la quale l'Associazione Nazionale Imprese di Trasporto Viaggiatori - A.N.I.Tra.V. denunciava le distorsioni della concorrenza derivanti dall'adozione da parte del Comune di Giardini Naxos (ME) dell'ordinanza n. 6 del 6 marzo 2017 (**doc. 2**), recante "*Divieto esercizio abusivo dell'attività di taxi*", con cui sono state disposte sanzioni a carico degli esercenti il servizio di noleggio con conducente (di seguito, NCC) che stazionano (o parcheggiano la propria autovettura) in via continuata e senza poter dimostrare di aver ricevuto una chiamata nel territorio comunale di Giardini Naxos.

In particolare, nella denuncia si evidenziava che l'ordinanza ostacolerebbe l'esercizio dell'attività dei titolari di regolare autorizzazione NCC che hanno necessità di operare in maniera continuativa nel territorio comunale di Giardini Naxos e, pertanto, limiterebbe la concorrenza nell'offerta dei servizi di trasporto non di linea in tale ambito geografico.

2. L'ordinanza del Comune di Giardini Naxos ha disposto che, a tempo indeterminato, sull'intero territorio comunale: "*è vietato l'esercizio abusivo dell'attività di taxi*" e che "*in caso di rilievo di taxi abusivi, anche se deducono motivi strumentali, deve procedersi al sequestro del libretto/carta di circolazione, certificato di proprietà e del veicolo utilizzato quale taxi abusivo*". Inoltre, l'ordinanza dispone che: "*nei confronti degli NCC, indipendentemente dal Comune di appartenenza, ove rilevato ed accertato che stazionano in via continuata, senza intervenire solo ed esclusivamente dietro una documentabile apposita e singola chiamata, debba procedersi: 1) alla relativa verbalizzazione; 2) all'applicazione delle sanzioni economiche previste dal Codice della Strada; 3) alla comunicazione alla MCTC territorialmente competente per la sospensione o cancellazione dal ruolo (REN)*". Infine, è previsto che: "*la presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti sopra indicati (TAXI abusivi ed NCC violatori delle norme di legge) ai fini del risarcimento di ogni danno cagionato alla P.A. e ai terzi*

compresi quei tassisti di Giardini Naxos che, pur possedendo una apposita licenza ed i requisiti di legge, subiscono un danno dalla sottrazione di potenziali clienti”.

Il Comune, nelle premesse dell’ordinanza, prende atto della denuncia dei tassisti di Giardini Naxos circa la presenza di cd. “tassisti abusivi” (sprovvisti di licenza) e della costante presenza di veicoli NCC stazionanti lungo le vie cittadine e, principalmente, in prossimità dell’area portuale (luogo dove sbarcano i turisti dalle navi da crociera).

Il provvedimento è motivato sulla base del richiamo alle seguenti norme:

- “gli NCC, in virtù delle norme vigenti in materia, ivi compresa la l. 21/92 (art. 29-1 quater, lettera “a”, comma 1), possono intervenire solo ed esclusivamente su apposita e documentabile chiamata del cliente pervenuta presso la rimessa ove è parcheggiato il veicolo”;

- “agli stessi NCC le norme vigenti in materia, ivi compresa la l. 21/92, pongono il divieto assoluto di sostare, o parcheggiare, costantemente e/o continuatamente in uno stesso luogo o in qualunque altra parte del territorio comunale in quanto sussiste l’obbligo di rimanere parcheggiati presso la rimessa appositamente dichiarata al momento della concessione delle autorizzazioni a svolgere l’attività di NCC”.

- “l’art. 5bis, comma 1, della l. 21/92 prevede che il servizio di NCC, svolto in altro Comune, è soggetto alla regolamentazione del diverso Comune ove viene svolta l’attività”;

- “l’art. 11, commi 3 e 4, della l. 21/92 (e s.m.i.) dispone che è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio taxi”;

- l’art. 11-bis della stessa l. 21/92 (e s.m.i.) prevede le apposite sanzioni, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del d.lgs. 285/92 [Codice della Strada], consistenti in: 1) un mese di sospensione alla prima inosservanza; 2) due mesi di sospensione alla seconda inosservanza; 3) tre mesi di sospensione alla terza inosservanza; 4) cancellazione dal ruolo (REN) alla quarta inosservanza”.

3. Tenuto conto delle predette circostanze, l’Autorità, nella sua adunanza del 17 maggio 2017, riscontrava la sussistenza delle criticità segnalate dal denunciante (già rimesse, peraltro, alle valutazioni del sindaco di Giardini Naxos giusta motivata nota pec 9.3.2017 dalla predetta Associazione – **doc. 3**), suscettibili di ostacolare un reale confronto concorrenziale tra le imprese, in contrasto con il principio di libera concorrenza. Ciò in quanto l’Ordinanza, pur ponendosi il legittimo obiettivo di contrastare il fenomeno dell’abusivismo dell’attività di taxi,

rappresenta nei fatti un provvedimento idoneo a restringere la concorrenza, ostacolando l'operatività nel territorio del Comune di Giardini Naxos dei titolari di autorizzazione NCC rilasciate da altri comuni.

L'Autorità, pertanto, deliberava di esprimere, in tal senso, un **parere motivato** ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990 (**doc. 4**), rilevando l'illegittimità del Decreto; il parere veniva **consegnato** (v. ricevuta di *consegna* via pec) **in data 23 maggio 2017** al Comune di Giardini Naxos, invitandolo a comunicare all'Autorità nei successivi sessanta giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-bis, comma 2, della legge 287/90, le iniziative adottate per rimuovere le restrizioni alla concorrenza.

Entro tale termine, il Comune di Giardini Naxos non dava alcun riscontro e, pertanto, l'Autorità, nella sua adunanza del 25 luglio 2017, preso atto che l'Amministrazione interessata era rimasta inerte, deliberava di proporre ricorso ex art. 21 bis della legge n. 287/90 avverso l'ordinanza in esame, per i seguenti

MOTIVI

A. Violazione della libertà di iniziativa economica e dei principi di libera concorrenza, di cui agli articoli 41 e 117 della Costituzione; Violazione dei principi di cui agli artt. 102 e 106 TFUE. Violazione dell'art. 9, comma 3, secondo periodo, del d. l. 30 dicembre 2016, come convertito in legge con modificazioni dalla legge n.19 del 27 febbraio 2017; Eccesso di potere e difetto di motivazione – Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione;

1. Sembra anzitutto utile precisare che l'intervento dell'Autorità tiene conto della cornice giuridica di riferimento, la quale è rinvenibile nella legge quadro n. 21/92 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, così come da ultimo modificata dall'art. 9, comma 3, secondo periodo, del d. l. 30 dicembre 2016, convertito in legge con modificazioni della legge n. 19 del 27 febbraio 2017.

Al riguardo, occorre opportuna una breve ricostruzione diacronica dell'evoluzione del quadro normativo.

Secondo l'impostazione originale della legge n. 21/92, si distinguono i due servizi di taxi e di noleggio con conducente (NCC). Il servizio di taxi si

caratterizza per il fatto di essere rivolto ad *un'utenza indifferenziata*, con tariffe determinate dall'Amministrazione competente, destinazione del servizio all'interno dell'area comunale, stazionamento in luogo pubblico e carattere obbligatorio della prestazione. Il servizio di noleggio con conducente si distingue invece per essere rivolto *all'utenza specifica* che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, con stazionamento presso delle rimesse.

Stanti queste modalità di servizio, i noleggiatori, ricevuta la richiesta di trasporto, possono iniziare il servizio (cioè, prelevare l'utente) anche fuori del Comune ove è sita la rimessa ovvero possono terminarlo fuori del suddetto territorio. A fronte della diversità del servizio di taxi e di NCC, i noleggiatori non soggiacciono a tariffe predeterminate (amministrativamente), ma concordano il corrispettivo del servizio con l'utente e non sono obbligati ad eseguire la prestazione richiesta.

In questo contesto, il legislatore, tramite l'art. 29, comma 1-quater lett. a) del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge con modifiche dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14, ha introdotto nella legge n. 21/92 ulteriori norme volte a definire in modo più stringente le caratteristiche del servizio di NCC (consistenti nelle modifiche agli artt. 3, 5-bis, 8 e 11 della legge). In particolare, si richiama la previsione secondo cui: *“La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione”* (art. 3, comma 3, come modificato dall'art. 29, comma 1-quater, lett. a) del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14). Tale previsione è ribadita dall'art. 8, comma 3 (come modificato dal citato art. 29, comma 1-quater lett. a) del d.l. n. 20/2008), il quale prevede che *“per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione”*.

Inoltre, l'art. 11, al comma 3, come modificato dal citato art. 29, comma 1-quater del d.l. n. 207/2008, prevede che: *“Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio taxi. In detti comuni, i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente*

all'interno della rimessa [...]”. Il comma 4, come modificato dal citato art. 29, stabilisce che: *“Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni”*.

Tali norme prevedono dunque l'obbligo, a carico degli NCC, di avere la sede e la rimessa *esclusivamente* nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di far iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa, vincolando in sostanza l'attività di NCC al territorio del Comune di rilascio dell'autorizzazione.

Inoltre, sempre nel 2008, il legislatore ha introdotto norme volte a prevedere specifiche sanzioni (art. 11-bis) per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 11. L'art. 11-bis, in particolare, prevede sanzioni ulteriori e più gravi rispetto agli artt. 85 e 86 del Codice della Strada, stabilendo che: *“Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita: a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza; b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza; c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza; d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza”*.

Tuttavia, e il fatto è dirimente, **l'efficacia di tali norme modificative è stata da ultimo (nuovamente) sospesa fino al 31 dicembre 2017 dalla legge n. 19 del 27 febbraio 2017, la quale, in sede di conversione del decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (cd decreto “Milleproroghe”), ha espressamente previsto, di seguito alla previsione dell'ennesima proroga del termine per l'adozione del decreto interministeriale previsto dal d.l. n. 40/2010 che detterà disposizioni tese a impedire pratiche di esercizio abusivo dei servizi di taxi e NCC, che: «conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017»** (art. 9, comma 3,

secondo periodo, decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016, come modificato dalla legge di conversione n. 19 del 27 febbraio 2017). Quest'ultima norma, infatti, prevedeva che, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, “l'efficacia dell'art. 29, comma 1-quater lett. a) del d.l. 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 marzo 2010” (articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, cit.).

2. Ebbene, nonostante ciò, il Comune di Giardini Naxos ha adottato l'Ordinanza n. 6/2017, in applicazione delle citate norme maggiormente restrittive introdotte dal citato art. 29 all'interno della legge quadro n. 21 del 1992 (in dettaglio, gli artt. 5-bis, 11, commi 3 e 4, e 11bis) la cui efficacia, come sopra già evidenziato, è stata espressamente sospesa fino al 31 dicembre 2017, invocando, dunque, un effetto cogente della stessa disciplina in realtà inesistente e, per di più, ignorando del tutto la sua contrarietà ai principi di tutela della concorrenza.

Inoltre, come rilevato dall'Autorità nel proprio parere, va anche considerato che il citato art. 29 ha modificato in modo sostanziale e peggiorativo da un punto di vista concorrenziale la disciplina originaria che regola l'attività di noleggio con conducente, nel senso di limitare nella sostanza l'esercizio dell'attività di NCC al territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di introdurre un apparato sanzionatorio rafforzato (l'art. 11-bis della legge 21/92, espressamente richiamato dall'ordinanza, prevede infatti la sospensione e la cancellazione dal ruolo dei conducenti).

Nell'Ordinanza è prevista una disposizione che vale a rafforzare ulteriormente tale impianto restrittivo, laddove si dispone che: *“la presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti sopra indicati (TAXI abusivi ed NCC violatori delle norme di legge) ai fini del risarcimento di ogni danno cagionato alla P.A. e ai terzi compresi quei tassisti di Giardini Naxos che, pur possedendo una apposita licenza ed i requisiti di legge, subiscono un danno dalla sottrazione di potenziali clienti”*.

Come rilevato dall'Autorità nel proprio parere ex art. 21bis, l'Ordinanza in esame si fonda su una base normativa chiaramente restrittiva della concorrenza e, per di più, sospesa in attesa di una riforma complessiva del settore del trasporto pubblico locale non di linea, secondo quanto stabilito all'art. 9, comma 3, secondo periodo, del d. l. 30 dicembre 2016, come convertito in legge con modificazioni dalla legge n.19 del 27 febbraio 2017 (la norma, infatti, come già

detto, ha sospeso sino al 31 dicembre 2017 le norme inserite alla legge 21/1992 dall'art. 29, comma 1-quater lett. a) del d.l. 30 dicembre 2008 n.207).

L'Ordinanza, oltre ad essere in contrasto con il richiamato art. 9, viola i principi posti a tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione e agli artt. 102 e 106 TFUE, nella misura in cui, per quanto si ponga l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'abusivismo dell'attività di taxi, rafforza ingiustificatamente l'impianto sanzionatorio apprestato dal Codice della Strada e, dunque, nei fatti rappresenta un provvedimento che restringe ed ostacola in misura irragionevole e non proporzionale l'attività d'impresa dei NCC, riducendo il numero di operatori e l'offerta dei servizi di trasporto pubblico non di linea in un territorio, quale quello di Giardini Naxos e la vicina Taormina, a grande vocazione turistica, e, dunque, con un grande bacino di domanda, con l'effetto di arrecare danno all'interesse degli utenti ad un ampliamento e miglioramento dell'offerta del servizio di NCC.

B. Violazione dell'art. 9, comma 3, secondo periodo, decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016, come modificato dalla legge di conversione n. 19 del 27 febbraio 2017.

Difetto di motivazione.

4. In dettaglio, l'ordinanza in esame risulta viziata sotto il profilo della violazione e/o dell'erronea applicazione delle norme di cui agli articoli 5-bis, 11, commi 3 e 4 e 11 bis, introdotte dall'art. 29, comma 1-quater lett. a) del d.l. 30 dicembre 2008 n.207, dinanzi citato, a modifica della legge n. 21/92, non facenti parte del vigente quadro normativo al tempo di adozione dell'atto impugnato: come di recente confermato dal Tribunale di Roma in una recente pronuncia relativa al caso *Uber* (v. ordinanza del 26 maggio 2017 n. 25857/17 RG - doc. 5), il legislatore del 2017 ha sospeso l'efficacia delle suddette norme di cui all'art. 29, comma 1-quater lett. a) del d.l. 207/2008, senza che ciò abbia determinato la reviviscenza delle norme originarie abrogate.

Nell'ordinanza del Tribunale di Roma si precisa che, nel caso in esame, non rivivono le norme originarie abrogate: “*non ricorrendo l'ipotesi dell'abrogazione – cui può equipararsi quello della sospensione – di una disposizione che abbia come contenuto esclusivo quello di abrogare una disposizione precedente e in assenza di una previsione*

legislativa di espressa reviviscenza della norma originaria abrogata” ed inoltre in quanto “difettano elementi da cui poter evincere che una siffatta reviviscenza sia stata implicitamente voluta dal legislatore”.

Inoltre, il Tribunale civile ha evidenziato che lo stesso legislatore del 2017, sospendendo tali norme, è intervenuto *“sulla disciplina di un servizio pubblico – peraltro, transitoriamente – eliminando alcuni vincoli all’esercizio dell’attività e delineando un assetto normativo secondo criteri improntati ad una maggiore liberalizzazione delle attività interessate”*, nelle more di una nuova disciplina della materia.

Secondo il Tribunale di Roma, pertanto, nessun dubbio può sussistere che *“Quanto affermato in ordine alla sospensione dell’efficacia dell’art. 29, comma 1 quater d.l. 207/08 e alla mancata reviviscenza delle norme contenute nella l. n. 21/92 da questa modificate, ossia gli artt. 3, 8, comma terzo e 11 commi terzo e quarto, determina quale sua inevitabile conseguenza che la disciplina di settore al momento applicabile va individuata con riferimento alla legge quadro n. 21 del 1992 limitatamente alla parte di essa non interessate dalle richiamate sostituzioni, e dunque la valutazione della condotta degli esercenti il servizio di noleggio con conducente va effettuata – fino al 31 dicembre 2017 – ponendo alla base tale contesto normativo”*. Il giudice sottolinea dunque che: *“dal riferito quadro legislativo emerge l’insussistenza di un attuale obbligo degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di stazionamento dei mezzi all’interno della rimessa (espresso dagli originari artt. 3 e 8, comma terzo), del corrispondente divieto di stazionamento dei mezzi su suolo pubblico (espresso dall’originario art. 11, comma terzo) e dell’obbligo di ricevere le prenotazioni presso le rispettive rimesse (espresso dall’originario art. 11, comma quarto)”* (sottolineature aggiunte).

Sulla base di quanto precede, l’ordinanza del Comune di Giardini Naxos si pone in evidente contrasto con la scelta legislativa di sollevare da una serie di vincoli e limitazioni l’attività degli NCC, che risultano illegittimamente richiamate ai fini dell’introduzione di restrizioni ingiustificate e discriminatorie nel settore del trasporto pubblico locale non di linea all’interno di un’area di grande afflusso turistico.

In questa prospettiva, la prescrizione dettata dal Comune di Giardini Naxos circa la possibilità di intervenire *“solo ed esclusivamente su apposita e documentabile*

chiamata del cliente pervenuta presso la rimessa ove è parcheggiato il veicolo”, nonché il perentorio richiamo al *“divieto assoluto di sostare, o parcheggiare, costantemente e/o continuatamente in uno stesso luogo o in qualunque altra parte del territorio comunale*, assistiti anche dalla minaccia di gravi sanzioni (quali quelli della *“sospensione o cancellazione dal ruolo”*), esulano del tutto da una corretta lettura del vigente quadro normativo ispirato a criteri di maggiore liberalizzazione delle attività in esame.

A ciò va aggiunto che l’ordinanza è illegittima anche in ragione dell’evidente carenza di motivazione, atteso che le limitazioni in esame, da un lato, non sono funzionali né proporzionali alle eventuali esigenze dei Comuni di monitorare i flussi di traffico nelle aree cittadine ovvero di controllare e contrastare l’abusivismo dell’attività di taxi e, dall’altro, non tengono conto dell’esigenza di garantire l’apertura del mercato a nuovi soggetti che si avvalgono di nuove tecnologie, in modo da tutelare anche l’interesse dei consumatori all’incremento e al miglioramento dell’offerta.

In conclusione, l’ordinanza è basata su una erronea valutazione del contesto normativo rilevante in materia di trasporto pubblico non di linea e in particolare quello sugli NCC, senza tenere conto degli effetti della predetta “sospensione”, né della *ratio legis* ad essa sottesa, consistente nella richiamata necessità di una riconsiderazione complessiva della materia, attenta anche ai nuovi sviluppi tecnologici ed alle dinamiche concorrenziali a favore dell’utenza.

Al riguardo, si sottolinea che tale scelta è stata di recente confermata dal Legislatore mediante l’**approvazione, avvenuta in data 2 agosto 2017, del disegno di legge n. 2085-B (Atto Senato)**, avente ad oggetto la legge annuale per il mercato e la concorrenza, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Invero, con il comma 179 dell’art.1 del medesimo testo di legge, è stata conferita al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: *“a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il*

diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei; b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti; c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi; d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta; e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali; f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità” (sottolineatura aggiunta).

C. Violazione della libertà di iniziativa economica e dei principi di libera concorrenza, di cui agli articoli 41 e 117 della Costituzione, nonché agli artt. 102 e 106 TFUE

5. L'ordinanza in esame appare tanto più censurabile laddove si tenga conto del fatto che appare incongruo e potenzialmente contrastante con il combinato disposto degli artt. 41 e 117 Cost., nonché con gli artt. 106, par. 1 e 102 TFUE, ritenere pienamente applicabili le norme restrittive dell'attività degli NCC di cui alla legge n. 21/92 benché “sospese” fino al 31 dicembre 2017 (come disposto dalla legge n. 19 del 27 febbraio 2017), in un contesto di mercato in piena evoluzione, in cui gli stessi taxi stanno positivamente estendendo la loro operatività a nuove forme di procacciamento della domanda, a tutto beneficio dei consumatori finali.

Come evidenziato dall'Autorità anche in numerose precedenti segnalazioni adottate ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/90, la disciplina introdotta nel 2008 dall'art. 29 ha modificato in modo sostanziale e peggiorativo da un punto di vista concorrenziale la disciplina originaria che regola l'attività di noleggio con conducente, nel senso di limitare nella sostanza l'esercizio dell'attività di NCC al territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di introdurre un

apparato sanzionatorio rafforzato (cfr. più di recente AS1354 del 1° marzo 2017, *“Riforma del settore della mobilità non di linea”*; v. anche AS1137 del 2 luglio 2014, *“Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014”*; AS683 del 27 aprile 2010 *“Disciplina dell’attività di noleggio con conducente”* e AS501 del 19 febbraio 2009, *“Disciplina dell’attività di noleggio con conducente (disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207”*).

Da ultimo, l’Autorità ha ribadito che *“sia le norme che il Governo intende approvare a legislazione vigente (decreto interministeriale), sia quelle che dovrà adottare in futuro (il riordino della legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21) debbano non prevedere alcuna disposizione che limiti su base territoriale l’attività degli operatori NCC come invece previsto dagli articoli 3 comma 3, 5 bis, 8 comma 3 e 11 dell’attuale testo della legge n. 21/1992. Considerato che l’attività di NCC è svolta in regime di mercato, vincolata solo all’ottenimento di una mera autorizzazione all’inizio attività, si ritiene che la soluzione ottimale sia la previsione di un’autorizzazione su base nazionale rilasciata del Ministero delle infrastrutture e trasporti, come avviene per i servizi di mobilità su gomma a media e lunga percorrenza. [...]”* (AS1354 del 1° marzo 2017).

Nel sostenere questa posizione, l’Autorità ha tra l’altro evidenziato l’esigenza di facilitare l’incontro tra domanda di mobilità e offerta allargata di servizi di mobilità, con conseguente sviluppo delle dinamiche concorrenziali sul mercato e innegabili benefici per i consumatori ed il benessere complessivo. Si evidenziavano, in particolare, i benefici in termini di maggiore facilità di fruizione del servizio di mobilità, migliore copertura di una domanda spesso insoddisfatta, miglioramento della qualità del servizio e riduzione dei costi per l’utenza, e, nella misura in cui si disincentiva l’uso del mezzo privato, in termini di decongestionamento del traffico urbano, con un miglioramento delle condizioni di offerta del servizio di trasporto pubblico di linea e di circolazione del traffico privato.

L’Autorità già nel luglio del 2014, nell’ambito di una segnalazione al Parlamento e al Governo sulla legge annuale per la concorrenza anche (AS1137 del 2 luglio 2014, *“Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014”*), aveva sollecitato un’evoluzione in senso proconcorrenziale del quadro normativo vigente, divenuto oltremodo obsoleto

con l'ingresso nel settore della mobilità non di linea di nuovi servizi a forte contenuto tecnologico, auspicando *“l'abolizione degli elementi di discriminazione competitiva tra taxi e NCC in una prospettiva di piena sostituibilità tra i due servizi”*, facendo esplicito riferimento all'assenza di una obiettiva giustificazione dei vincoli territoriali che limitano l'esercizio dell'attività di NCC al territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

La stessa esigenza di una ridefinizione della disciplina dettata dalla legge n. 21/92 nel senso di una maggiore liberalizzazione è stata, del resto, espressa dal Legislatore mediante gli interventi di sospensione degli effetti dell'art. 29 (vedi, in particolare, art. 7 bis d.l. n. 5/2009), nonché, da ultimo, mediante l'approvazione, avvenuta in data 2 agosto 2017, del disegno di legge n. 2085-B, avente ad oggetto la legge annuale per il mercato e la concorrenza, già precedentemente illustrata.

Risulta così confermata la necessità di attenersi ad una interpretazione delle norme vigenti in senso costituzionalmente orientato, come suggerito dall'Autorità nel proprio parere ex art. 21 bis, e dunque rispettoso dei principi di libertà di iniziativa economica privata e di tutela della concorrenza, di cui agli artt. 41 e 117 Cost.

Una logica tutt'affatto opposta, invece, è sottesa all'ordinanza in esame, la quale, in definitiva, è in contrasto sia con la chiara intenzione del Legislatore che con il quadro costituzionale ed eurounitario, introducendo una illegittima limitazione delle dinamiche concorrenziali ed una netta riduzione dell'offerta di servizi di NCC. Sotto tale profilo, si evidenzia come le restrizioni concorrenziali derivanti dall'ordinanza hanno di fatto impedito, sin qui, un adeguamento dell'offerta di servizi di mobilità non di linea a una domanda sempre più esigente - in termini di flessibilità e qualità dei servizi - soprattutto in aree turistiche quale quella dei Comuni di Naxos e di Taormina.

P.Q.M.

voglia l'On. T.A.R. Catania adito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati meglio precisati in epigrafe.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si producono:

Si deposita:

RELAZIONE DI NOTIFICA

A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA EX ART. 4 DELLA LEGGE 21

GENNAIO 1994, N. 53, ED ART. 55 LEGGE 19 GIUGNO 2009, N. 69

l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (c.f. 80014130878), con sede in Catania, via Vecchia Ognina 149, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e dell'art. 55 della legge 19 giugno 2009, n. 69, nell'interesse della **Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** (cf. 97076950589), in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa *ex lege*, ha notificato l'allegato ricorso al TAR Sicilia, sezione Catania, al **Sindaco del Comune di Giardini Naxos** nonché al **Comune di Giardini Naxos**, in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t. (c.f. 00343940839), domiciliati per la carica, in Giardini Naxos (ME), presso la sede del Comune, Palazzo di Città, Piazza Municipio n. 5, spedendone il 3 agosto 2017, come allegato al messaggio di posta elettronica certificata, l'originale elettronico dell'atto stesso, sottoscritto con firma digitale, dall'indirizzo *ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it*, presente nell'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "Reginde"), all'indirizzo di posta elettronica certificata *protocollogiardininaxos@pec.it*, tratto, ai sensi dell'art. 3 *bis*, comma 1, della legge n. 53/1994, da elenchi pubblici previsti dalla legge

Domenico Maimone

Avvocato dello Stato

DOMENICO Firmato digitalmente da
MAIMONE DOMENICO MAIMONE
Data: 2017.08.03
13:38:54 +02'00'



Al - L

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2017

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciassette, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista");

C.F. in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **ricorso ai sensi dell'art. 21-bis della legge n. 287 del 1990, proposto dinanzi al Tar di Catania dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente nel **ricorso ai sensi dell'art. 21-bis della legge n. 287 del 1990, proposto dinanzi al Tar di Catania dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,** per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. (C.F.) assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di € **3.806,40** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive

necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in , via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 2.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 142 DEL 11-08-2017

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 11.08.2017



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Freni

Roberta Freni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 3.806,40 sull'intervento Cap. 1245 del bilancio comunale.

P. 120

Giardini Naxos, 11/8/17

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro

Mario Cavallaro

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL Vice Sindaco

C. Giardina




L'Assessore Anziano

Dott. Carmelo Villari



Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Freni



La presente è copia conforme all'originale

Lì _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale lì

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa R. Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

[] è divenuta esecutiva il giorno

[] è stata dichiarata immediatamente esecutiva

[] in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale

- Dott.ssa Roberta Freni -

L'Istruttore Amministrativo
